

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1103

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **FABJ RAMOUS, TEDESCO TATÒ,
PAGANO e BUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1993

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio, e successive modificazioni

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - I riflessi economici della crisi del rapporto coniugale non si esauriscono, come è noto, con l'attribuzione di un assegno di mantenimento o di divorzio, nè con la divisione dei beni comuni. Spesso, a distanza di anni, altri problemi economici si ripropongono, anche dopo che il vincolo coniugale è venuto meno ed anche in caso di morte dell'ex coniuge. È in queste situazioni che i problemi si pongono con particolare drammaticità soprattutto per le donne che hanno sacrificato la carriera alla famiglia e non hanno alle spalle una sufficiente copertura contributiva ai fini pensionistici. È perciò opportuno correggere quelle norme che hanno dimostrato, per nebulosa o inesatta formulazione, di non avere - nella pratica - reso possibili quelle risposte che la stessa legge voleva dare.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, al secondo comma, ha dettato il diritto per il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge.

L'importanza di questo istituto è testimoniata con forza dalla posizione centrale che la materia ha assunto sia con la miniriforma del divorzio (legge 1° agosto 1978, n. 436) sia con la riforma recata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.

Durante la vigenza del vecchio testo dell'articolo 9, numerosi sono stati i problemi derivanti dalla formulazione della norma, dal suo collegamento alla posizione pensionistica dell'obbligato, dall'obbligo previsto di dover ricorrere al tribunale per vedersi riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità, in tutto o in parte, secondo il criterio discrezionale dell'organo giudicante.

L'intervento del legislatore del 1987 era teso a porre rimedio alle ingiustizie create sotto la precedente disciplina, a superare i condizionamenti negativi discendenti dall'elusivo atteggiamento delle amministrazioni degli enti previdenziali e da un oscillante indirizzo giurisprudenziale.

La nuova formulazione dell'articolo 9 tiene in parte conto dell'elaborazione giurisprudenziale, e richiede per l'attribuzione della pensione di reversibilità, o di quota della stessa, al coniuge divorziato l'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5 della legge sul divorzio;
- b) non sia passato a nuove nozze;
- c) il rapporto di lavoro da cui trae origine il rapporto pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

A differenza del passato, quando l'attribuzione patrimoniale era rimessa, nell'*an* e nel *quantum*, alla discrezionalità del giudice, con la nuova disciplina il riconoscimento del diritto ha acquistato carattere di automaticità e di indipendenza dall'accertamento dello stato di bisogno effettivo.

Le modifiche apportate non hanno però significato la soluzione dei problemi già sorti in precedenza, ed anzi, l'istituto della pensione di reversibilità continua a rappresentare uno dei maggiori dilemmi cui la nuova normativa ha dato luogo.

Pochi, in effetti, sembrano i punti che possono essere considerati fermi, riproducendosi in giurisprudenza il clima di incertezza già presente nei commenti alla riforma e addebitabile, per buona parte, al tempestoso *iter* parlamentare che ha generato un testo legislativo in cui hanno finito col convivere concezioni diverse e talvolta addirittura inconciliabili.

Uno dei punti maggiormente controversi dell'articolo 9 riguarda, ovviamente, la necessarietà o meno del collegamento tra assegno di divorzio e diritto alla pensione di reversibilità.

Il nuovo testo normativo non fa più riferimento al coniuge obbligato al pagamento dell'assegno, ma considera esclusivamente la sussistenza dei requisiti in capo al coniuge superstite.

Sotto la vigenza del vecchio testo normativo, l'elaborazione giurisprudenziale aveva consolidato un indirizzo interpretativo secondo il quale il coniuge divorziato aveva diritto a richiedere la pensione di reversibilità anche ove non fosse titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5.

Secondo tale interpretazione (Cassazione 28 aprile 1983, n. 2911, Cassazione 5 gennaio 1985, n. 10), infatti, l'espressione «obbligato» non identifica solo quel soggetto che attualmente, concretamente, è obbligato ad adempiere una determinata prestazione sia in forza di contratto che di pronuncia giudiziale ma, in analogia alla materia degli alimenti, anche colui che solo potenzialmente è obbligato, nel senso di soggetto su cui l'obbligo grava - in astratto - e non necessariamente in concreto e per il passato.

Appare subito evidente come la nuova formulazione non potesse essere scevra da problemi interpretativi e come potesse costituire un arretramento rispetto all'orientamento giurisprudenziale, preoccupazione che alcuni legislatori non mancarono di esternare in sede di discussione della legge al Senato.

Non è di poco peso, infatti, ritenere tassativi i requisiti indicati all'articolo 9 ed in specie la necessarietà della titolarità dell'assegno divorzile.

I dubbi sulla legittimità della previsione normativa sono sorti dopo soli pochi mesi dall'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987.

È stata posta all'attenzione della Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui richiede la titolarità dell'assegno di divorzio quale condizione per l'attribuzione al divor-

ziato della pensione di reversibilità, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 777 del 7 luglio 1988, ha troppo frettolosamente rigettato la questione di legittimità costituzionale ritenendola infondata.

Va detto che, con sentenza quasi coeva, la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sul medesimo tema della pensione di reversibilità (sentenza n. 286 dell'8 luglio 1987) dichiarando l'illegittimità costituzionale di una serie di norme, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Ma proprio la differenza di impostazione tenuta nelle due ipotesi e la discutibile affermazione fatta dalla Corte, secondo cui il diritto previdenziale del divorziato deriverebbe da una dilatazione dell'ultrattività sul piano dei rapporti patrimoniali, del rapporto matrimonio, avrebbe dovuto portare la Corte a ritenere illegittima la previsione a carico del divorziato del requisito della titolarità dell'assegno: requisito estraneo al sistema dei presupposti del trattamento di reversibilità.

Pur essendo la pronuncia della Corte costituzionale di rigetto - e quindi non vincolante - la giurisprudenza, dopo aver immediatamente ritenuto applicabile ai giudizi in corso (dove ancora non fosse intervenuto il giudicato) lo *jus superveniens*, (Cassazione 22 giugno 1990, n. 6268) si è orientata nel ritenere vincolante, per il riconoscimento della pensione di reversibilità; la titolarità dell'assegno ex articolo 5.

Non è chi non veda le conseguenze di tale interpretazione: sarà sufficiente essere titolari di un simbolico assegno divorzile e, in presenza anche degli altri requisiti richiesti (ma a prescindere dallo stato di bisogno) gli istituti erogheranno la pensione di reversibilità in modo automatico, mentre ex coniugi, in stato di effettivo bisogno, ma privi della titolarità dell'assegno divorzile (o perchè non ne hanno fatto richiesta, o perchè liquidati in un'unica soluzione) ne sarebbero privati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su questo punto proponiamo una modifica.

La nuova formulazione dell'articolo 9 ha spazzato via i problemi riguardanti l'ammontare della pensione di reversibilità nel caso l'ex coniuge sia il solo «superstite».

Resta invece aperto il problema dell'attribuzione della pensione di reversibilità in presenza di più concorrenti, ex coniugi o ex coniuge e coniuge superstite, regolata al comma 3 dell'articolo 9.

Se infatti in precedenza, nulla disponendo la legge, sussisteva un ampio potere discrezionale del giudice in sede di distribuzione della pensione di reversibilità tra gli aventi diritto, nella nuova formulazione è previsto espressamente che occorre far riferimento alla «durata del rapporto».

La soluzione più semplice, ma anche più semplicistica, è quella che privilegia una interpretazione esclusivamente letterale della previsione normativa riducendo l'attribuzione ad un mero calcolo aritmetico.

La giurisprudenza ha spesso ritenuto esclusivo il riferimento alla durata del rapporto.

Ma questa scelta non pare condivisibile appieno in quanto, se la «durata del rapporto» fosse l'unico criterio di riferimento, non avrebbe alcun senso la statuizione del comma 3 dell'articolo 9 che attribuisce al tribunale il compito di determinare la quota di pensione di reversibilità spettante a ciascuno in caso di concorso di più aventi diritto.

L'espressione «tenuto conto della durata del rapporto» lungi dall'indicare un criterio esclusivo, dovrebbe rappresentare un'indicazione per l'organo giudicante che, nell'adottare la decisione dovrebbe tenere presenti:

- a) la durata dei rispettivi matrimoni;
- b) l'ammontare dell'assegno ex articolo 5;
- c) le condizioni economiche delle parti, ma dovrebbe altresì tener conto che il concorso tra il coniuge superstite e l'ex coniuge non è paritario, in quanto all'ex coniuge è attribuita esclusivamente una quota.

La tutela del coniuge divorziato, in sostanza, non può spingersi sino ad annullare

le aspettative, a volte «primarie», del coniuge superstite. E, in questa ipotesi, appare di giustizia agganciare il mantenimento della quota alla sola ipotesi della presenza dell'assegno di divorzio. E in questo senso operiamo.

Quanto ai profili processuali, si è ritenuto opportuno formulare la seguente proposta: vigente la precedente normativa, la competenza a decidere sulla richiesta del coniuge divorziato, era assegnata al tribunale che decideva in camera di consiglio, in contraddittorio con tutti gli aventi diritto a pensione ed anche con l'istituto erogatore.

Il nuovo testo nulla dice sulla procedura, prevedendo che il tribunale si pronunci sulla scorta di un atto notorio (da cui risulti chi sono gli aventi diritto) proveniente dallo stesso richiedente e la nuova formulazione dell'articolo non prevede più, per il conseguimento della pensione, il ricorso al procedimento camerale come era invece espressamente richiamato dalla norma modificata o, come previsto per la revisione delle disposizioni patrimoniali in genere o di quelle relative all'affidamento della prole.

Questa nuova formulazione ha fatto ritenere a parte della giurisprudenza che il procedimento debba terminare con una sentenza conclusiva di un normale giudizio di cognizione.

Pur nel silenzio della norma non pare invece che le esigenze di giustizia possano venire compromesse da un procedimento in camera di consiglio, procedimento che conserva la struttura del processo contenzioso ma con la snellezza e la rapidità tipiche del procedimento camerale.

Va inoltre osservato che la competenza del giudice ordinario è ora limitata alla sola ipotesi di concorso tra più aventi diritto, in cui sia necessario determinare la quota spettante a ciascuno.

Nessuna competenza spetta invece al giudice ordinario in ordine all'attribuzione della pensione che rimane con chiarezza del giudice competente per materia; nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale contesti il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una sua quota, la

controversia dovrà essere radicata davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.

Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto l'istituto è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la novella 6 marzo 1987, n. 74, e regolato all'articolo 12-bis.

Come per la pensione di reversibilità, anche per la quota di trattamento di fine rapporto sono indicati con precisione i requisiti, i cui presupposti sono:

- a) il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio;
- b) l'assenza di nuove nozze da parte del coniuge creditore;
- c) la titolarità dell'assegno ex articolo 5 ottenuto in sede di divorzio o in seguito a modifica delle condizioni.

La formulazione del testo risente del precedente dibattito parlamentare e delle opposte tesi che, in quella sede, hanno poi trovato accoglimento.

Ma, se come ha ribadito la Corte costituzionale (sentenza n. 23 del 24 gennaio 1991) non si può dubitare che il legislatore abbia voluto «rimuovere effetti di segno negativo e ripristinare una situazione di eguaglianza tra i soggetti del rapporto matrimoniale nella misura in cui ciò è possibile, dopo la dissoluzione del vincolo coniugale», dando «una più ampia e sistematica tutela al soggetto economicamente debole», allora pare fuori di dubbio che il trattamento di fine rapporto rientri tra i beni comuni, almeno nella quota maturata durante la convivenza e che, invece, quel *plus* che l'articolo 12-bis regola, vada conteggiato *pro quota*, per i periodi maturatisi dopo lo scioglimento della comunione e se in presenza delle condizioni fissate nel vecchio 12-bis. Questo è il senso di una delle modifiche che proponiamo.

In primo luogo non si comprende la ragione dell'ulteriore requisito e cioè «che il coniuge creditore non sia passato a nuove nozze», perchè se tale requisito ha un senso per l'attribuzione della pensione di reversibilità (dato il suo carattere previdenziale) il riconoscimento di una quota del trattamen-

to di fine rapporto si inserisce, al contrario, in una prospettiva di definizione dei rapporti economico-patrimoniali, che si fonda sull'apporto dato da ciascun coniuge in costanza di matrimonio e dovrebbe prescindere in ogni caso dalla sussistenza, in capo all'ex coniuge, di adeguati mezzi propri o dell'avvenimento di «nuove nozze» visto che non fa parte dell'obbligazione relativa all'assegno divorzile, è un *plus*, rispetto a questo.

Infatti proprio la sentenza della Corte costituzionale rende l'articolo 12-bis - così come è formulato - vessatorio, rispetto al diritto che intende tutelare. Già abbiamo detto come il momento della maturazione del diritto si identifichi con quello dello scioglimento della comunione, anche se non è reclamabile sino al momento della sentenza di divorzio.

Inoltre, la lettera della norma fa espresso riferimento al trattamento di fine rapporto, e pare escludere quelle indennità percepite dal coniuge al termine del rapporto di lavoro e diversamente qualificate, quali l'indennità di buona uscita, il trattamento di quiescenza, l'indennità di anzianità e altri equipollenti e, conseguentemente limitare la legittimazione passiva al coniuge con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, escludendo i dipendenti pubblici, gli agenti di commercio e i titolari di previdenze pensionistiche private.

Ci sembra perciò opportuno esplicitare con maggiore chiarezza il tessuto normativo anche per non creare pericolose differenziazioni.

È noto poi che l'azione può essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'altro coniuge e non nei confronti del datore di lavoro in quanto, una volta corrisposto il trattamento di fine rapporto, costui diventa estraneo all'ipotesi di essere escusso come terzo debitore nei confronti del coniuge avente diritto.

Accanto al fatto positivo della previsione normativa cioè che, se in possesso dei requisiti, il coniuge può chiedere una percentuale del trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (anche se

l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio) dubbi restano sull'applicabilità della norma quando l'indennità maturi per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato. Molto si discute per l'ipotesi in cui l'indennità di fine rapporto sia maturata e percepita in costanza di matrimonio o durante lo stato di separazione o nelle more del giudizio di divorzio.

Riteniamo comunque che la soluzione più equa e fedele al tenore letterale, sia quella di far ricadere nella disposizione dell'articolo 12-bis il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturato e percepito nel periodo successivo all'udienza di comparizione delle parti nel giudizio di separazione personale e che pertanto non può essere stato consumato a favore della comunione, mentre una parte rientra tra i beni della comunione.

Noi proponiamo che sia ammissibile una pronuncia che valga per il futuro, nel processo di separazione e che faccia obbligo al coniuge lavoratore dipendente, di corrispondere una quota del trattamento di fine rapporto all'altro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Accogliendo la soluzione che si prospetta verrebbe largamente diminuito il pericolo della dolosa sottrazione da parte del coniuge obbligato, in sintonia con l'articolo 8, commi 3 e 4, che prevede la possibilità per il coniuge beneficiario di notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi - tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato - con invito a versargli direttamente le somme dovute, previa comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento.

In via analogica ci pare che, consentire al coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, la notifica del provvedimento giudiziale al datore di lavoro (avvertendolo che al momento del trattamento di fine

rapporto al proprio dipendente egli matura un credito di parte di questa indennità) consolidi il suo diritto di essere previamente informato dal datore di lavoro stesso dell'imminente cessazione del rapporto (con comunicazione, altresì, dell'importo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto e con l'indicazione degli anni di riferimento) del coniuge obbligato, e non contrasti con le altre garanzie che la legge consente a tutela del coniuge più debole. Con tutte le conseguenze *ex lege* che l'eventuale omissione comporta.

Un altro problema da risolvere riguarda la dibattuta questione dell'accezione da attribuirsi al termine «matrimonio» per la determinazione della quota di indennità di fine rapporto da attribuire.

La già citata sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 24 gennaio 1991 si rifà al criterio della determinazione dell'assegno divorzile (che ritiene che il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio vada valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio e che non cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi della separazione di fatto o legale) per stabilire che analogo principio deve presiedere alla commisurazione della quota di indennità di fine rapporto.

Il principio non ci pare possa essere intaccato da diverse interpretazioni.

Come già stabilisce l'articolo 12-bis, la percentuale spettante al coniuge divorziato è pari al 40 per cento dell'indennità di fine rapporto, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il calcolo è relativamente semplice: basta far riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, sommando gli importi determinati annualmente e periodicamente rivalutati a fine anno: di tale somma viene poi calcolato il 40 per cento, comprensivo di quella quota che è entrata nella comunione dei beni, mentre l'eventuale presenza dell'assegno divorzile consentirà di calcolare la eccedenza maturata dopo lo scioglimento della comunione.

Ma vi sono anche altri nodi da sciogliere. La dizione letterale della norma non lascia

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adito a dubbi: solo la sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili consente il promuovimento dell'azione.

Non manca tuttavia chi sostiene che la domanda possa essere proposta contemporaneamente alla domanda di divorzio. A fondamento di questa soluzione - a nostro avviso da condividersi - vengono posti sia il principio dell'economia dei giudizi e della tutela effettiva ed immediata del coniuge più debole, sia la tutela della certezza dei propri obblighi da parte dell'altro coniuge. E perciò appare opportuno inserire nell'articolo 4 la previsione che proponiamo.

C'è da rilevare, infine, la questione che si è posta, nel silenzio della legge vigente, circa la scelta del rito, in base al quale debba essere determinata la percentuale di indennità di fine rapporto da attribuire al coniuge divorziato.

La modifica proposta, relativa all'articolo 4, risolve il problema. Però poichè la domanda relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto può proporsi anche separatamente, ci pare adeguato il rito camerale, sulla considerazione che questo rito risponde maggiormente ad esigenze di rapidità rispetto al rito ordinario (senza pregiudicare la possibilità di contraddittorio fra le parti). Ci pare si possa ritenere applicabile anche a questo istituto il rito camerale, in analogia con quanto previsto dall'articolo 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi e dall'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 nelle procedure per la modifica dei provvedimenti del tribunale nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E prevediamo la modifica in questo senso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d*) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, ed ogni altra attinente anche al trattamento di fine rapporto, comunque denominato, con le relative conclusioni;».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettante è attribuita dal

tribunale, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5.».

Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il tribunale decide su ricorso con rito camerale. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela nei confronti dei beneficiari degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci».

Art. 5.

1. L'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, e anche se durante il matrimonio vigeva il regime di separazione dei beni, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, percepito dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è conciso con il matrimonio, se il coniuge è titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5.

Il coniuge ha diritto, indipendentemente dalla titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5, alla quota di trattamento di fine rapporto maturata sino al momento della comunione.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*septies*. - Al momento dello scioglimento della comunione il coniuge può comunicare al datore di lavoro dell'altro il diritto di percezione di quota del trattamento di fine rapporto maturando, comunque denominato, e il datore di lavoro, prima della materiale corresponsione all'avente diritto è tenuto a informare il coniuge creditore sia dell'ammontare dell'erogando trattamento di fine rapporto, sia del momento della materiale corresponsione. In caso di inadempienza sono applicabili le previsioni dell'articolo 8».

Art. 7.

Dopo l'articolo 12-*septies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«12-*octies*. - Qualora la domanda di liquidazione *pro quota* del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, sia proposta in separato giudizio, il tribunale decide con rito camerale, acquisita la necessaria documentazione».